

Regioni speciali – Partecipazione al Consiglio dei ministri

Sicilia

ART. 21*

Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l' esplicazione di singole funzioni statali.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

ART. 22*

La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

Nelle sue comunicazioni all'Ars del 22 febbraio 1965 il Capo del governo regionale Francesco Coniglio dichiarò che il presidente della Regione, non solo è stato sporadicamente invitato in quelle circostanze, ma si è visto negato perfino il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno... Egli è stato tenuto quasi costantemente all'oscuro di decisioni che investivano gl'interessi primari della Sicilia, come quando si trattò del varo del disegno di legge per l'istituzione dell'ENEL.(Cfr. ARS, Resoconti Parlamentari V legislatura, CCVII Seduta, 22 febbraio 1965, pagg. 394-395

Formule quasi identiche in Sardegna Valle e Friuli

“Interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione”.

TAA: sdoppiamento tra PGR e PGP

Art. 40

Il Presidente della Regione rappresenta la regione (27).

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la regione.

Art. 52

Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza della provincia.

...

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia

166/1976 (Sicilia)

3. - Le prospettate censure non sono fondate.

Non appare innanzi tutto violato l'art. 21 dello Statuto, là dove prescrive, all'ultimo comma, che il Presidente della Giunta regionale partecipi al Consiglio dei Ministri, con **rango di Ministro** e con voto deliberativo "nelle materie che interessano la Regione". Non si nega che l'intervento non vi sia stato in occasione della deliberazione del testo del citato d.P.R. n. 288 del 1975. Ma va osservato in proposito che il decreto é stato adottato in progressiva attuazione della riforma tributaria, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825; che, nella specie, il rimborso delle eccedenze dell'IVA é materia che interessa tutta la comunità nazionale, e solo in quanto in essa incluse, anche le singole regioni; che, pertanto, nei confronti di norme siffatte, di evidente carattere generale, non é dato individuare - secondo quanto già affermato dalla Corte ([sentenza n. 34 del 1976](#)) - un interesse di singole regioni, così giuridicamente differenziato, da render necessaria la partecipazione dei rispettivi presidenti alle sedute del Consiglio dei Ministri.

627/1988 (Sardegna)

2. - Il ricorso non é fondato.

Dispone l'art. 53 dello Statuto speciale che la Regione sia <rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla>, mentre gli artt. 65, 66 e 67 del citato d.P.R. n. 348 disegnano le forme della relativa partecipazione regionale (che si differenziano a seconda che i provvedimenti siano di competenza del Consiglio dei ministri, di una diversa sede collegiale, o di un organo individuale).

Risulta così dalla formazione del precetto statutario (ripresa dall'art. 65, comma primo, del d.P.R. n. 348 del 1979) che la partecipazione della Regione alla formulazione dei provvedimenti in materia di tariffe e di regolamentazione dei servizi di comunicazione e trasporto e richiesta solo in presenza di interesse della regione particolarmente qualificato perché diretto. E non sembra che la formulazione medesima sia priva di significato, ove si consideri che essa e anche più restrittiva di quella contenuta nell'art. 22 dello Statuto della Regione siciliana, a tenore del quale <la Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione>.

3.-Occorre dunque domandarsi se un interesse <diretto> della regione Sardegna nel senso assunto dal precetto statutario possa configurarsi in relazione all'emanazione di un provvedimento come quello impugnato, concernente <condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato>, da valere uniformemente per l'intero territorio nazionale: se, cioè, un siffatto interesse possa ravvisarsi in relazione alla circostanza che le condizioni e tariffe adottate,

pur senza riguardare specificamente il territorio della regione, riguardassero <anche> il detto territorio, in quanto compreso in quello nazionale.

Ma al quesito non può darsi che risposta negativa, ove si consideri che un <interesse diretto> nel senso suindicato non può individuarsi se non là dove esso si iscrive in un rapporto esclusivo, o particolarmente intenso, fra la materia, o l'affare, o la regolazione dell'una o dell'altro, e la singola regione ad autonomia speciale: ipotesi che qui non si verifica, versando la materia e la sua regolazione in un rapporto indifferenziato con tutte le regioni.

92/1999 (Sicilia)

Sotto questo profilo, la norma dello statuto siciliano non si differenzia dalle analoghe norme presenti negli altri statuti speciali, ancorchè queste ultime utilizzino espressioni diverse, come quando si riferiscono all' "intervento", anzichè alla "partecipazione" del Presidente regionale, o si riferiscono alle "questioni che riguardano particolarmente la Regione", anzichè alle "materie che interessano la Regione": per tutte vale il principio per cui si richiede la presenza di un interesse differenziato della singola Regione (cfr. sentenze n. 627 del 1988, n. 544 del 1989, nn. 224, 343, 381 del 1990; nn. 37 e 191 del 1991; n. 398 del 1998).

Sono note, del resto, le ragioni del mancato coordinamento dello statuto siciliano, l'unico anteriore alla Costituzione, con le norme di questa, secondo quanto era stato previsto dall'articolo unico, secondo comma, del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, di approvazione dello stesso statuto. Ma, nonostante tale difetto di coordinamento, l'interpretazione dello statuto siciliano non può non tener conto, oltre che della Costituzione, anche, là dove il testo lo consenta, e in assenza di una *ratio* contraria, dei criteri uniformi emergenti dalle analoghe discipline degli altri statuti speciali e dalla relativa interpretazione giurisprudenziale.

Non basta dunque, per rendere necessaria la partecipazione del Presidente regionale, che il Consiglio deliberi su argomenti di generico interesse delle Regioni, o di un gruppo di esse, come potrebbero essere le Regioni a statuto speciale.

3.- Nella specie, non può ritenersi fondata la pretesa del Presidente della Regione Siciliana di partecipare al Consiglio dei ministri in relazione alla discussione

dell'intero disegno di legge "collegato" alla legge finanziaria per il 1997: disegno di legge caratterizzato da contenuti estremamente vari e non omogenei, riguardanti interessi dell'intera comunità nazionale, e accomunati solo dall'essere le varie disposizioni dirette in modo convergente a realizzare le condizioni normative per l'attuazione della manovra relativa al bilancio dello Stato.

240/2009 (Sicilia)

3. – Le questioni promosse non sono fondate.

3.1. – Quanto alla prospettata violazione degli artt. 21, terzo comma, dello statuto speciale della Regione Siciliana e 2, comma 1, del d.lgs. n. 35 del 2004, va rilevato che, in base a detto statuto ed al relativo decreto di attuazione, il grado di coinvolgimento del Presidente della Regione nelle riunioni del Consiglio dei ministri, nel caso in cui tale organo debba adottare provvedimenti «nelle materie che interessano la Regione» (terzo comma dell'art. 21 dello statuto), è diverso in ragione del **tipo di interessi** su cui incidono tali provvedimenti. La normativa di attuazione dello statuto, infatti, distingue nettamente due ipotesi: a) quella in cui il Consiglio dei ministri «deve deliberare provvedimenti di qualsiasi natura che riguardano la **sfera di attribuzioni proprie e peculiari** della Regione siciliana» (comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 35 del 2004); b) «ogni altra ipotesi in cui [...] i provvedimenti trattati» dal suddetto Consiglio «coinvolgono un **interesse differenziato, proprio e peculiare** della Regione siciliana o determinano una rilevante e diretta interferenza sullo specifico indirizzo politico della stessa» (comma 2 dello stesso articolo). Nella prima ipotesi, l'invito rivolto al Presidente della Regione a partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri è **obbligatorio** (come dispone l'evocato comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 35 del 2004); nell'altra ipotesi, invece, il Presidente della Regione ha l'**onere di «chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri** [...], salva la definitiva determinazione del Presidente del Consiglio, che viene comunicata al Presidente della Regione» (come dispone il comma 2 – non evocato a parametro – dello stesso articolo).

...Nella specie, la Regione ricorrente non fa **alcun cenno** alle «attribuzioni proprie e peculiari» che sarebbero state “coinvolte” dalle disposizioni censurate, ma si limita ad affermare genericamente che queste ultime «coinvolgono direttamente e specificamente la Regione siciliana ed i suoi interessi»; ipotesi, questa, che consente al Presidente della Regione solo di avanzare la richiesta di essere invitato a partecipare al Consiglio dei ministri...

Nella specie, come osservato in precedenza, si verte – ad avviso della stessa Regione ricorrente – nella ...ipotesi... di «un interesse differenziato, proprio e peculiare» della Regione, che legittimerebbe il Presidente della Regione solo a richiedere di partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri, «salva la definitiva determinazione del Presidente del Consiglio» (art. 2, comma 2, del

d.lgs. n. 35 del 2004). Al riguardo, la ricorrente lamenta che il proprio Presidente non è stato messo in grado di avanzare tale richiesta, non essendo stato preventivamente informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio dei ministri. Va tuttavia rilevato che il sistema dello statuto e delle relative norme attuative non prevede alcun obbligo di preventiva informazione. L'inesistenza di un tale obbligo rende indubbiamente più difficile per il Presidente della Regione avanzare tempestivamente ed in modo pertinente la richiesta di partecipare alle riunioni del Consiglio dei ministri. Questa difficoltà non è, però, rilevante per il sistema statutario, che ha inteso, invece, garantire la discrezionalità politica del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendogli, attraverso la mancata comunicazione dell'ordine del giorno delle sedute consiliari, di "anticipare" la propria determinazione di non invitare il Presidente della Regione. Ne consegue che la rilevata mancanza di una previsione statutaria (o di norme equiparate) del suddetto obbligo di «preventiva informazione» esclude la dedotta violazione del principio di leale collaborazione.

3.3. – Le considerazioni che precedono lasciano impregiudicata ogni valutazione circa la "qualità" dell'interesse dedotto dalla ricorrente e, in particolare, se esso possa qualificarsi, in concreto, «differenziato, proprio e peculiare della Regione siciliana». A prescindere dalla valida dimostrazione, da parte della ricorrente, dell'esistenza di un tale interesse, va tuttavia ricordato che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, la previsione negli statuti regionali di autonomia speciale dell'obbligo di invitare i Presidenti regionali a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, quando queste abbiano all'ordine del giorno questioni di particolare interesse per la Regione, costituisce norma di carattere eccezionale e, pertanto, di stretta interpretazione (*ex plurimis*, [sentenza n. 1 del 1968](#)). Secondo questa Corte, una forma così intensa di collaborazione fra organi del più elevato rango statale e regionale non trova giustificazione quando l'intervento normativo, oggetto della deliberazione del Consiglio dei ministri, presenti – come osservato dalla difesa erariale con riferimento al caso di specie – un carattere unitario e globale e produca indistintamente effetti sull'intero territorio nazionale, così da interessare «tutta la comunità nazionale, e solo in quanto in essa incluse, anche le singole regioni» ([sentenza n. 166 del 1976](#)). In tale ipotesi, infatti, la deliberazione statale è espressione di un interesse tipico ed esclusivo dello Stato, cui corrisponde una mera localizzazione territoriale degli effetti della deliberazione medesima, senza che sussista un interesse differenziato e di peculiare connotazione della singola Regione autonoma ([sentenza n. 1 del 1968](#), sopra citata, nonché [sentenze n. 92 del 1999](#), [n. 545 del 1989](#) e [n. 34 del 1976](#), con riferimento, rispettivamente, all'introduzione di una nuova disciplina dei tributi erariali, a manovre generali di finanza pubblica e all'attuazione di una riforma tributaria).